



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visti** il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24 marzo 2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12 aprile 2021;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Vista** la nota prot. 2907 del 07/05/2021 dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale Marche (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 1944 del 28/05/2021) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "**Unità immobiliare – Via Damiano Chiesa n. 4**" situato a Ancona (AN), di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 7562 del 06/07/2022, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 2599 del 07/07/2022), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "*L'unità immobiliare oggetto di verifica non presenta all'interno elementi architettonici-strutturali o decorativi di pregio tali da giustificare la sottoposizione a tutela. Inoltre i prospetti dell'edificio, di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto, seppur presentando alcuni aspetti architettonici di rilievo sono sufficientemente tutelati dalle norme urbanistiche vigenti.*";

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che, da un punto di vista archeologico, l'immobile non presenta interesse archeologico diretto ma di competenza per le opere del sottosuolo, in quanto "*L'immobile ricade in un'area all'interno della quale sono ubicate sepolture di età ellenistica e romana note agli Atti d'Archivio e dalla*



## Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

*letteratura scientifica, non sempre localizzabili puntualmente per la qualità della documentazione. Il rischio archeologico relativo è pertanto da qualificarsi come medio.”;*

**Visto** il verbale della riunione n. 16 del 13 luglio 2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione a maggioranza ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

### **Ritenuto che il bene:**

Denominazione	<b>Unità immobiliare – Via Damiano Chiesa n. 4</b>
Comune	Ancona
Provincia	Ancona
Località	
Nome strada/n. civico	Via Damiano Chiesa n. 4
Distinto al (C.F.)	Foglio n. 10 particella 251 sub. 4 graffata con part. 250.
Confinanti con	Foglio n. 10 particella 251 altri subalterni

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

**Art. 1** L'immobile denominato “**Unità immobiliare – Via Damiano Chiesa n. 4**” situato a Ancona (AN), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

**Art. 2** I beni in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice dei Beni Culturali. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

**Dott. Carlo Russo**